

“Prime” riflessioni sull’IA in parlamento

ANDREA MANZELLA*

Abstract: *This short piece makes some points on the possible uses of Artificial Intelligence in Parliament.*

Parole-chiave: Intelligenza artificiale; Parlamento

Data della pubblicazione sul sito: 16 giugno 2025

Suggerimento di citazione

A. MANZELLA, “Prime” riflessioni sull’IA in parlamento, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2, 2025. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it.

* Professore ordinario a riposo di Diritto costituzionale e presidente del Centro di studi sul Parlamento nella Libera Università Internazionale degli Studi Sociali “Guido Carli” di Roma.

Il volume curato da Giovanni Rizzoni e Davide De Lungo con diversi notevoli contributi (*Le assemblee rappresentative nell’era dell’intelligenza artificiale*, Giappichelli, Torino, 2025) risulta connaturale all’Intelligenza artificiale che indaga: perché è a sua volta generativo di ulteriori riflessioni.

La prima riflessione è quella sulla necessaria distinzione tra i problemi generali di garanzia sull’uso dell’AI – che ovviamente interessano ogni campo di produzione (industriale, scientifico, culturale, giudiziario) e quelli specifici che attengono al suo impiego in parlamento.

In sostanza, tutti i controlli, le cautele, i rimedi della cosiddetta dieta informatica sono sostanzialmente analoghi per tutti gli usi. Quel che è ulteriormente problematico è l’inserimento, l’intreccio, l’incorporazione e quindi il peso “qualitativo” dell’AI sulle procedure parlamentari.

La seconda riflessione riguarda il gran rispetto che nella materia si deve avere per il principio di precauzione in ragione dei rischi insiti nei sistemi predittivi, dato il continuo apprendimento generativo dell’AI.

Vero: però, credo che in ambito parlamentare dobbiamo affiancare al principio di precauzione anche un principio di anticipazione, sfidando il rischio che ogni ricerca comporta.

Ai miei tempi, la chiusa di un libro famoso diceva che l’unica legge costante del parlamento fosse quella del cambiamento permanente. Cercare di anticipare nel nostro campo il cambiamento, anche se oggi è motorizzato, non mi sembra fatica sprecata.

D’altra parte sembra che il tentativo di anticipare sia possibile: dato che tutti i possibili sviluppi dell’AI in ambito parlamentare hanno comunque un passaggio obbligato nella deliberazione. È questo il nodo insuperabile di conservazione dell’egemonia umana sul risultato. In mancanza della deliberazione “umana”, sarebbe snaturata la stessa ragione genetica dell’assemblea.

La deliberazione è la conclusione insopprimibile. Che, ricordando Kelsen, è sempre frutto di un compromesso: sia preliminare – il compromesso sul procedimento – sia successivo: l’eventuale compromesso sui contenuti.

In materia di intelligenza artificiale, il compromesso preliminare è quello sui modi e i tempi di innesto dell’AI sulle procedure parlamentari. E sembra necessario che esso debba realizzarsi con le stesse garanzie formali e sostanziali che presidiano la fonte regolamentare.

La disciplina con norme della stessa qualità regolamentare. non è però solo un indispensabile dato formale perché, con l’innesto nel Regolamento vi è anche una legittimazione politica della, diciamo, “voce algoritmica” in parlamento. Non è una

voce estranea alla sfera politica-parlamentare: diventa anzi normale come ogni passaggio regolamentare dovuto.

Occorre però distinguere tra i procedimenti.

In quelli legislativi e di indirizzo l'AI è una delle tante voci dell'istruttoria, fattore in-autonomo dunque rispetto alla deliberazione. Nei procedimenti di controllo l'AI assume invece un ruolo autonomo, di chiusura giuridica, salvo naturalmente gli eventuali, successivi esiti politici, che possono seguire.

Nell'attività di controllo la corrispondenza o meno al parametro di raffronto obbedisce infatti ad una logica binaria: è un sì o un no, i parametri sono rispettati o sono violati, non esiste una terza via.

In ogni caso, sia nel procedimento di controllo sia in quello legislativo, è di assoluta importanza che, sulla base di procedure regolamentari consensuali si raggiunga in parlamento una certezza fattuale. Successivamente essa può essere oggetto di diverse torsioni valutative, di maggioranza o di opposizione.

Il valore democratico del raggiungimento di questa certezza fattuale è anche nella previsione che essa non sia confinata nella sfera degli *interna corporis*.

Le condizioni della sfera pubblica nella nostra epoca impongono da tempo la ricerca di un punto fermo di orientamento nell'agire politico.

Nell'epoca della frammentazione della verità e dell'inquinamento di ogni dato, si è talora auspicata la possibilità di raggiungere di volta in volta nella dialettica parlamentare, quando vi sia formazione unanime del consenso, una "verità parlamentare". Una verità non assoluta ma convenzionale e munita dell'autorità istituzionale da cui promana.

Ora forse vi sono le condizioni per giungere a questa verità fattuale proprio con l'apporto dei processi di AI in parlamento, cioè attraverso una specie di loro "legittimazione" politica. Un servizio di verità dunque reso dal parlamento nella sfera pubblica.

Governare la procedura di accertamento algoritmico implica una responsabilità di tipo nuovo – direi, di politica istruttoria – che grava sull'organizzazione parlamentare nel suo complesso e sui funzionari personalmente (cade sotto questo profilo la distinzione tra "consiglieri" e "documentaristi"). Ora la responsabilità per il «buon andamento», le due parole magiche che resistono nel Regolamento dal 1848, si configura principalmente nella regolarità dell'alimentazione del macchinario AI e nelle modalità di innesto nelle procedure parlamentari e nelle condizioni di trasparenza.

Direi anche che cade la frontiera tra burocrazia parlamentare, non più custode di *arcana imperii*, e opinione pubblica. I risultati di "certezza" raggiunti con l'apporto di AI diventano patrimonio pubblico nel momento in cui vengono

legittimati in parlamento. Per il corpo dei funzionari, nei confronti con la cittadinanza, si disegna un ruolo di magistratura tecnica di garanzia

Analogamente, una responsabilità accresciuta si determina per i funzionari dei gruppi parlamentari. La loro responsabilità per il corretto addestramento e la trasparenza d’uso del macchinario algoritmico diventa un elemento essenziale per l’effettività delle stesse regole interne del gruppo, a garanzia dell’articolo 67 della Costituzione.

È bene tenere sempre presente che l’apporto istruttorio di AI -azzerando l’asimmetria informativa tra parlamento e governo -produce un salto di qualità nello status dell’opposizione. Questa ha ora la possibilità di basare la propria condotta di contrasto e di emendamento su dati ottenuti a conclusione di procedure “pacificamente concordate”. Inoltre – e forse soprattutto – può accrescere il proprio collegamento con l’opinione pubblica conducendo le proprie strategie politiche alternative sulla base di certezze “algoritmiche” raggiunte in parlamento. E ora a disposizione di tutti.

Naturalmente, questo aspetto si esalta nell’attività di controllo: per la semplificazione e la facilità di selezione istantanee della quantità di dati già da ora a disposizione del parlamento. La vecchia e corriva massima che “il controllo non dà voti” potrebbe essere radicalmente capovolta.

Un’ultima riflessione – e come di solito avviene giungono per ultime le cose più importanti - si deve sempre tenere conto che l’ambiente giuridico in cui AI incontra l’istituzione parlamentare non è solo quello di costituzionalismo nazionale ma è di qualità euro -nazionale.

E questo significa tre cose.

- primo: che, pur nella ovvia diversità di contenuti, le procedure di alimentazione e garanzia della dieta informatica siano uniformi in tutti i parlamenti dell’Unione (un utile raffronto potrebbe rinvenirsi nei criteri per il reciproco affidamento fiduciario delle statistiche pubbliche europee: cfr. il regolamento CE 223 del 2009).
- secondo: significa che anche che i criteri parametrici dell’attività di controllo e i passaggi preliminari dell’attività legislativa siano uniformi (anche qui il documento dell’UE “Legiferare meglio” fornisce una tipologia di passaggi ineludibili per l’iniziativa legislativa).
- terzo: significa anche che la complessiva attività parlamentare di indirizzo e di legislazione deve conformarsi “agli orientamenti e alle priorità politiche generali” stabiliti dal Consiglio europeo (cfr. art. 15 TUE) come indirizzo di sistema.

Insomma, un “tono” costituzionale europeo, quindi, che se fosse introitato uniformemente nell’Unione, renderebbe molto più agevole il suo governo complessivo.

In conclusione, nella logica del procedimento parlamentare l'utilizzazione di AI si arresta ai ferrei cancelli della deliberazione: rimane perciò confinata ad un ruolo ausiliario (non "sussidiario", espressione che implica tecnicamente un ascensore che qui è disattivato). Serve ad abbattere – com'è stato brillantemente scritto – "i limiti materiali alla razionalità" dei procedimenti parlamentari.

E tuttavia, l'ingresso dell'AI in parlamento determina una rivoluzione. Perché vi entra non un fenomeno ma il noumeno. Quello che per Platone era il pensato e il pensabile al di là della realtà visibile e per Kant l'essenza pensabile, ma ancora inconoscibile, della realtà in sé.

Insomma, AI porta con sé il futuro. E se tutto era già stato previsto, tutto può essere ancora previsto – e governato.